

Domenica, 30 Agosto 2015 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



SOLO ONLINE IN REGALO
Televisore Full HD
Samsung 22"

IN ESCLUSIVA
PER TE

Fino al
31/08

sky & FASTWEB
tv, voce & internet

Scopri di più

I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 3644 del 23 luglio 2015 Consiglio di Stato

Diniego emersione dal lavoro irregolare

Like 2,435 people like this. Be the first of your friends.



EXÉCUTEZ WINDOWS
SUR VOTRE MAC
SANS REDÉMARRER

Parallels Desktop® 11 pour mac

TÉLÉCHARGER
MAINTENANT



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presete

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 475 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Trommacco e dall'Avv. Andrea Pienazza, con domicilio eletto presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Brescia, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 01015/2014, resa tra le parti, concernente il diniego di emersione dal lavoro irregolare - mcp

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Brescia;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli e udito, per l'Ufficio Territoriale del Governo appellato, l'Avv. dello Stato Mario Antonio Scino;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'odierno appellante, *****, ha impugnato avanti al T.A.R. Lombardia, sezione staccata di Brescia, il decreto prot. n. 2012/102928, emesso dalla Prefettura di Brescia il 10.6.2014 e notificatogli il 30.6.2014, con il quale è stata rigettata l'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore, ai sensi del d. lgs. 109/2012, dal suo datore di lavoro, sig. ***.

2. La Prefettura di Brescia, avendo rilevato che la documentazione necessaria all'accoglimento dell'istanza era incompleta in quanto non risultavano versate sole le somme dovute a titolo contributivo per il primo e per il secondo trimestre del 2013, ha decretato infatti l'archiviazione dell'istanza.
3. L'interessato, deducendo l'illegittimità di tale provvedimento, ne ha chiesto quindi, previa sospensione, l'annullamento al T.A.R. bresciano.
4. In primo grado si è costituita la Prefettura di Brescia per resistere al ricorso.
5. Con sentenza n. 1015 del 1.10.2014, resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., il T.A.R. Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto il ricorso.
6. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'interessato, deducendone l'erroneità per violazione dell'art. 5, comma 5, del d. lgs. 109/2012 e per eccesso di potere, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado.
7. Si è costituita la Prefettura di Brescia, appellata, per resistere al gravame.
8. Con ordinanza n. 701 del 12.2.2015 il Collegio, impregiudicata ogni più approfondita valutazione del merito, ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata, fissando per l'esame del merito l'udienza del 28.5.2015.
9. Nella pubblica udienza del 28.5.2015 il Collegio, udita la sola difesa erariale comparsa, ha trattenuto la causa in decisione.
10. L'appello deve essere respinto.
11. Con un primo articolato motivo (pp. 3-6 del ricorso) l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 5, comma 5, del d. lgs. 109/2012 e l'eccesso di potere, in quanto i contributi previdenziali del terzo e quarto trimestre del 2012, il cui mancato pagamento la Prefettura ha posto a fondamento del provvedimento di archiviazione, sarebbero stati pagati dal sig. ***, datore di lavoro, tramite bollettino postale, e nessun rimprovero di tale incompleto adempimento o del mancato possesso di tutti i documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle somme previste dalla legge potrebbe essere mosso all'incolpevole lavoratore.
 - 11.1. Sarebbe evidente, ad avviso dell'appellante, che, quand'anche si ritenga di individuare quale causa ostativa al rilascio del beneficio il fatto che, al momento della domanda di emersione, il datore di lavoro non fosse in possesso di anche solo uno dei requisiti necessari previsti dalla legge per l'emersione, tale causa sarebbe dovuta unicamente a "negligenza o disattenzione" da parte dello stesso datore di lavoro.
 - 11.2. L'assunto dell'appellante è infondato e non può essere condiviso.
 - 11.3. La Sezione ha già chiarito che il legislatore, nel porre a carico del datore di lavoro, che presenta dichiarazione di emersione, l'obbligo di versare ogni somma dovuta all'immigrato dipendente a titolo retributivo, contributivo e fiscale, al fine di evitare l'abuso generalizzato dello strumento della regolarizzazione, non ha considerato l'eventuale inosservanza di tale obbligo nella categoria delle inadempienze «imputabili esclusivamente al datore di lavoro», ma ha ritenuto di attribuire al versamento degli importi in questione valenza probatoria della stessa sussistenza del rapporto di lavoro da regolarizzare (Cons. St., sez. III, 11.5.2015, n. [2332](#)).
 - 11.4. Il versamento delle somme in questione, a carico del datore di lavoro, attiene strettamente al

tempestivo perfezionamento degli stessi presupposti necessari per la regolarizzazione del rapporto di lavoro, tra i quali anche la prova relativa alla sussistenza del medesimo rapporto.

11.6. Ai fini che qui interessano non rileva, peraltro, che il tardivo o incompleto pagamento dei contributi sia ascrivibile alla negligenza o alla disattenzione del datore di lavoro, poiché l'art. 5, comma 11-bis, del d. lgs. 109/2012 impone di verificare la sussistenza del rapporto di lavoro sulla base di un elemento oggettivo e, cioè, l'avvenuto pagamento delle somme di cui all'art. 5, comma 5, dello stesso d. lgs. 109/2012, comprendenti non solo il contributo forfetario di € 1.000,00, ma anche le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo o fiscale per almeno 6 mesi oppure, per rapporti di lavoro aventi maggior durata, per l'intero periodo.

11.7. Ora nel caso di specie il decreto impugnato in primo grado ha correttamente rilevato che presso l'INPS risultavano versate solo le somme dei contributi per il primo e il secondo trimestre del 2013 e che lo Sportello Unico per l'Immigrazione aveva invitato le parti ad integrare i documenti comprovanti l'integrale pagamento dei contributi anche per gli altri periodi, ma senza successo.

11.8 La successiva produzione di tali documenti nel presente giudizio non può sanare la carenza di tali documenti, verificata in sede procedimentale dall'Amministrazione, che aveva peraltro sollecitato gli interessati – e, in primis, il datore di lavoro – ad integrarla per la positiva definizione della vicenda.

12. Se ne deve quindi concludere per il rigetto dell'appello, per l'infondatezza delle censure relative alla dedotta violazione dell'art. 5, comma 5, del d. lgs. 109/2012 e al difetto di istruttoria, avendo il T.A.R. bresciano correttamente verificato la carenza di uno dei requisiti fondamentali – l'integrale pagamento delle somme dovute a titolo contributivo – richiesti dall'art. 5, comma 5, del d. lgs. 109/2012 per l'accoglimento dell'istanza, carenza non sanata dagli interessati in sede procedimentale, nonostante la richiesta di integrazione documentale effettuata dall'Amministrazione.

12.1. Il fatto oggettivo del mancato pagamento osta all'accoglimento dell'istanza in quanto impedisce di ritenere effettivo, ex lege, il rapporto di lavoro oggetto di regolarizzazione.

13. Tale motivazione, in quanto sufficiente in sé a sorreggere il provvedimento amministrativo, contestata in primo grado, e la sentenza impugnata, esime il Collegio dall'esaminare il secondo motivo di appello, relativo alla permanenza dello straniero in Italia in data antecedente (e successiva) al 31.12.2011, risultando esso del tutto irrilevante giuridicamente ai fini del decidere, trattandosi, peraltro, di motivazione postuma, non espressa nel provvedimento impugnato.

14. La particolare complessità della vicenda, relativa al pagamento delle somme dovute a titolo di contributivo, costituisce ragione atta a giustificare, ai sensi dell'art. 26 c.p.a. e dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo **respinge** e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Giovedì, 23 Luglio 2015



News



[Fondo asilo migrazione e integrazione](#)

La Commissione europea ha dato il via libera ad una serie di iniziative per la gestione del fenomeno migratorio ...

[Leggi tutto »](#)

[Rete clandestina organizzerebbe matrimoni tra stranieri e italiani](#)

Secondo una inchiesta giornalistica Ansa sta prendendo piede nel nostro paese il business dei matrimoni combinati tra ...

[Leggi tutto »](#)

[Il fallimento di Frontex e delle politiche comunitarie sull'immigrazione](#)

I dati raccolti dall'OIM sottolineano che la rotta del canale di Sicilia è considerata la più pericolosa per i
...

[Leggi tutto »](#)

Flussi d'ingresso lavoratori non comunitari. Prorogato al 31 dicembre il termine per i non stagionali

Il termine per la presentazione delle istanze relative ai flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non...

[Leggi tutto »](#)

Lavoro e immigrati. Dati e idee per un modello di integrazione sociale

Le migrazioni non sono un fenomeno lineare tra il Paese di origine e il Paese di approdo, come troppo spesso le si ...

[Leggi tutto »](#)

No all'espulsione dello straniero solo perchè senza permesso di soggiorno

Due cittadine kosovare madre e figlia, hanno proposto ricorso davanti al giudice di pace di Mantova avverso i decreti di...

[Leggi tutto »](#)

QUAL È IL
TUO LIVELLO
DI INGLESE?

SCOPRILO
GRATIS.

Wall Street English®

FAI IL TEST
ADESSO

The advertisement features a blue background with white text at the top. Below the text is a grid of blue squares with red checkmarks. In the center, there is a logo for 'Wall Street English' consisting of a red speech bubble and the brand name in a cursive font. At the bottom, there is a red button with white text and a white question mark icon next to a stylized person's head.

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)